



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

IL GIUDICE

DOT.T.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da [REDACTED] e [REDACTED], iscritta al n. R.G. 616/2015 V.G.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.4.2019

osserva

L'accordo non può essere omologato per le ragioni di seguito esposte.

La proposta del soggetto sovraindebitato, valutata come giuridicamente ammissibile da questo giudice con il decreto di fissazione dell'odierna udienza, è stata ritualmente comunicata dall'OCC a tutti i creditori concorsuali aventi diritto al voto.

Come rappresentato dall'OCC nella sua ultima relazione, e ribadito all'udienza del 9.4.2019, non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo manifestato il proprio dissenso pressochè tutti i creditori inclusi nel piano.

La proposta, pertanto, non è stata approvata dalla massa dei creditori, non avendo votato favorevolmente (anche con il cd, silenzio assenso) creditori aventi diritto al voto titolari di una percentuale inferiore alla soglia del 60% prevista dall'art. 11, comma due 1. n. 3/2012 (e successive modifiche).

Ne deriva che non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di Legge.

Per tale assorbente motivo l'accordo proposto da [REDACTED] e [REDACTED] non può essere omologato.

Dovendosi pronunciare il diniego dell'omologazione, occorre liquidare il compenso finale spettante al gestore della crisi.

ammon...
ministeriale 202/2014 (articolo 16) si ha che il compenso
minimo liquidabile è pari ad € 195,67, il medio a € 606,85, e il
massimo a € 1.018,04.

Per cui, tenuto della qualità dell'opera svolta dal
professionista gestore della crisi nominato ex art. 15 c. 9 L.
2012 n. 3, è congrua la liquidazione nella misura base di €
1.018,04 euro oltre accessori di legge.

A norma dell'articolo 14, terzo comma, ultimo periodo del
decreto ministeriale 202/2014 (a mente del quale "i costi degli
ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese") gli onorari
della stima degli immobili sono compresi nelle spese attribuite
al gestore della crisi.

P.Q.M.

- rigetta la domanda di omologazione dell'accordo di
composizione della crisi da sovraindebitamento proposto
da [REDACTED] e [REDACTED]
- ordina la pubblicazione del dispositivo del presente
provvedimento secondo le medesime modalità di cui al
precedente decreto del 23.5.2018.
- ordina la cancellazione della trascrizione del decreto di
convocazione dei creditori, a cura del debitore, presso le
competenti Conservatoria dei registri immobiliari e
Agenzia del territorio se presente.
- Liquidata in favore dell'OCC la somma di **euro 1.018,04**
oltre accessori di legge se e come dovuti.

Lagonegro, 17/04/2019

IL GIUDICE
DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO